



Cura Italia

La convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del DL n. 18/2020

Sintesi



✓ Cosa?

Una convenzione Abi-Parti Sociali

✓ Per Cosa?

Per anticipare ai lavoratori gli ammortizzatori sociali Covid-19

✓ Come?

Attraverso l'apertura di un credito in conto corrente

✓ Per chi?

Per i lavoratori, i cui datori di lavoro richiedono il pagamento diretto dell'Inps

✓ Per quanto?

Fino al versamento da parte dell'Inps o massimo 7 mesi

✓ Costi per il lavoratore?

Le condizioni sono di massimo favore, senza costi

✓ Ammortare?

Fino 1.400 euro per nove settimane per lavoratore a zero ore e tempo pieno

✓ Rischi per il lavoratore?

Se non comunica l'avvenuto versamento Inps o il mancato accoglimento della domanda di ammortizzatore sociale

✓ Rischi per il datore di lavoro?

Se non comunica la mancata accettazione della domanda da parte dell'Inps

Premessa



La convenzione è stata sottoscritta il **30 marzo 2020**, alla presenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali, da Abi, Cgil–Cisl–Uil–Ugl per parte sindacale, più le sigle di categoria, e dalla rappresentanze datoriali. Nella premessa si richiamano:

- ❑ L'**emergenza sanitaria gravissima** dovuta al virus Covid-19;
- ❑ la situazione di crisi che ha indotto il Governo ed il Legislatore ad adottare misure volte a bloccare la diffusione del virus;
- ❑ L'**ampliamento degli strumenti** di sostegno al reddito;
- ❑ Il fatto che, senza anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una **difficoltà di carattere finanziario** per i/le lavoratori/trici;
- ❑ Il protocollo del 15 aprile 2009 sulla Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, scaduta il 31 dicembre 2019;
- ❑ L'impegno dell'Abi ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei/le lavoratori/trici sospesi/e in Cig, anche in deroga
- ❑ La necessità di estendere la Convenzione del 2009 anche alla Cassa integrazione ordinaria ed alla Cassa integrazione in deroga

Specifiche previsioni

Ricordato che è in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma può essere rinnovata, e che le parti sottoscriventi si impegnano dare la massima pubblicità dei contenuti, la convenzione prevede sette punti, chiamate **specifiche previsioni**:

1. Banche aderenti

- ✓ La convenzione è aperta a tutte le banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa; è prevista una comunicazione all'Abi.

2. Oggetto della convenzione

- ✓ La definizione di una procedura per l'anticipazione – da parte delle Banche che applicano la Convenzione – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza Covid19; non possono esserci penalizzazioni nei rapporti creditizi con i datori di lavoro che sospendono l'attività.

Specifiche previsioni

La convenzione prevede sette punti, chiamate specifiche previsioni:

3. Misura della anticipazione

- ✓ L'anticipazione consiste in un importo forfettario complessivo pari a **1.400 euro**, parametrati a nove settimane di sospensione a zero ore;
- ✓ L'erogazione è tramite l'**apertura di credito in un conto corrente** apposito, se richiesto dalla Banca;
- ✓ L'importo forfettario è ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, tenendo conto anche se il rapporto di lavoro è part time;
- ✓ L'anticipazione può essere oggetto di reiterazione, in caso di interventi legislativi di proroga;
- ✓ L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'Inps;
- ✓ L'apertura di credito non potrà avere una durata superiore a sette mesi

Specifiche previsioni

La convenzione prevede sette punti, chiamate specifiche previsioni:

4. Misura della anticipazione

- ✓ L'anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di **tutti i trattamenti di integrazione al reddito** (artt. 19-22, dl 18/2020) ed eventuali aggiornamenti, alle dipendenze di datori di lavoro
- ✓ I lavoratori sono sospesi a **zero ore**;
- ✓ Il datore di lavoro ha fatto **domanda di pagamento diretto** da parte dell'INPS della cassa ordinaria, dell'assegno ordinario o della cassa in deroga;
- ✓ Modalità specifiche saranno individuate per l'assegno erogato da altri fondi di solidarietà, diversi dal Fondo in integrazione salariale presso l'Inps;
- ✓ È predisposta una **modulistica standard**, anche per le ipotesi di riduzione dell'orario diverse da zero ore e per le comunicazioni fra datore di lavoro, lavoratore e banca

Specifiche previsioni

La convenzione prevede sette punti, chiamate specifiche previsioni:

5. Modalità operative

- ✓ Il lavoratore dovrà **presentare domanda** ad una delle banche aderenti, allegando la documentazione richiesta;
- ✓ Le banche, per limitare la presenza in filiale favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche;
- ✓ Le banche, con riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, adotteranno **condizioni di massimo favore al fine di evitare costi**;
- ✓ Le banche, prima della apertura di credito, possono effettuare una verifica di merito creditizio, fermo restando che le stesse sono tenute a fornire tempestiva risposta al richiedente.
- ✓ Le Regioni e le Province Autonome possono intervenire, anche con Fondi di garanzia dei debiti relativi alle anticipazioni medesime e assicurando il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute, rapportate alle risorse stanziare

Specifiche previsioni

La convenzione prevede sette punti, chiamate specifiche previsioni:

6. Termine dell'anticipazione

- ✓ L'**apertura di credito** in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale;
- ✓ Cessa anche in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse;
- ✓ Il lavoratore e/o il datore di lavoro **informeranno tempestivamente** la Banca interessata circa l'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19;
- ✓ La banca potrà **richiedere indietro** l'intero importo:
 - ✓ Per mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale;
 - ✓ Allo scadere del termine dei **sette mesi** di cui al punto 3 qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS

Specifiche previsioni

La convenzione prevede sette punti, chiamate specifiche previsioni:

6. Termine dell'anticipazione

- ✓ Il lavoratore ha trenta giorni di tempo dalla richiesta per estinguere il debito;
- ✓ La banca, in caso di **inadempimento del lavoratore** e fatta salva la possibilità di intervento di eventuali Fondi di garanzia di Regioni e Province Autonome, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato;
- ✓ Successivamente alla comunicazione, visto l'inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà sul conto corrente il corrispettivo dovuto, attingendo dagli emolumenti spettanti al dipendente anche come Tfr o sue anticipazioni;
 - ✓ In via preventiva, il lavoratore dà indicazione al proprio datore di lavoro sui criteri di prevalenza;
- ✓ Sussiste la **responsabilità in solido** del datore di lavoro con ristoro entro 30 giorni:
 - ✓ per omesse o errate comunicazioni;
 - ✓ a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità

Specifiche previsioni

La convenzione prevede sette punti, chiamate specifiche previsioni:

7. Clausola finale

- ✓ Le Parti firmatarie:
 - ✓ auspicano l'**anticipazione della Cigo Covid-19** direttamente da parte delle imprese;
 - ✓ Ritengono necessarie **adeguate forme di garanzia**, così che le banche possano erogare liquidità alle imprese;
 - ✓ Reputano che tali garanzie dovrebbero essere previste in occasione di **un prossimo provvedimento legislativo**, per cui le parti si impegnano a promuovere nei confronti del Governo l'adozione dei predetti provvedimenti;
 - ✓ In caso di nuovi interventi, le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare gli opportuni aspetti applicativi

Gli allegati

La convenzione si completa con tre allegati:

- A. per le richieste di anticipazione del **trattamento di integrazione salariale ordinario** ex Covid-19 (allegati A1, A2, A3, A4);
- B. per le richieste di anticipazione del **trattamento di integrazione salariale in deroga** ex Covid-19 (allegati B1, B2, B3, B4);
- C. per le richieste di anticipazione dell'indennità di **cassa integrazione guadagni straordinaria**, anche in deroga per altre causali (allegati C1, C2, C3, C4)